

Gli articoli di stampa riferivano, altresì, che la convenuta, oltre ad avere percepito ripetutamente alcuni importi derivanti dalla corruzione, ometteva di riversare nelle casse pubbliche gli introiti dei diritti di cancelleria.

All'inizio del mese di dicembre 2013 l'attività svolta dalla sig.ra Xxx nell'ambito dell'ufficio di appartenenza è stata al centro di un controllo di polizia giudiziaria effettuato tramite riprese video (richiamate nelle fonti giudiziarie) che hanno monitorato la dipendente preposta a un servizio di cassa congiunto ad un servizio reso all'utenza. In tal modo, si è potuto osservare che la stessa, nel periodo compreso tra il 3 e il 10/12/2013, si è più volte appropriata delle somme ricevute dai contribuenti senza rilasciare la corrispondente ricevuta. La dinamica fattuale evidenziata dalle riprese ha rivelato che, talvolta la sig.ra Xxx tratteneva direttamente gli importi percepiti inserendo le banconote in una tasca e, in altre occasioni, raccoglieva i soldi in un cassetto della scrivania per prelevare l'indebitato a fine giornata.

Il giorno 11/12/2013 la sig.ra Xxx è stata arrestata in flagranza di reato, mentre si trovava in servizio presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Padova.

Il Tribunale di Padova - Sezione del Giudice per l'Udienza Preliminare, con la sentenza n. 1038/2014 del 30/12/2014, ha condannato la sig.ra Xxx per corruzione propria.

La Corte di Appello di Venezia con la pronuncia n. 2289 depositata il 19/7/2016, ha confermato la condanna della convenuta, riducendo la pena.

Nella relazione del 13 agosto 2014, allegata agli atti, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Contenzioso e Disciplina sono espone le circostanze specifiche della vicenda afferente la Xxx, dipendente dell'Agenzia del Territorio - Seconda Area Funzionale liv. F2 con stipendio annuo lordo di euro 22.405,32.

L'Agenzia delle Entrate ha, altresì, fatto pervenire alla Procura contabile, in data 20/10/2014, una nota la quale ha reso noto che, a tutela del credito erariale, la stessa Agenzia ha assunto un provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 69, comma 6, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, per un importo pari ad euro 519.999,60. L'amministrazione danneggiata ha trasmesso, inoltre, in data 22/10/2014, una comunicazione con la quale il Fondo di Previdenza ha reso noto di aver eseguito il fermo a carico della sig.ra Xxx per un importo pari ad euro 6.922,30, quale 1/5 dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto liquidata alla sig.ra Xxx.

Il provvedimento di fermo amministrativo è stato impugnato innanzi al T.A.R. territorialmente competente dalla sig.ra Xxx.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato, infine, in data 10/03/2016, che il licenziamento senza preavviso del 10/7/2014 a carico della sig.ra Xxx è divenuto definitivo, in quanto, dopo aver contestato stragiudizialmente lo stesso licenziamento, la sig.ra Xxx non ha depositato, nei successivi 180 giorni il ricorso al Giudice del lavoro.

Le condotte della convenuta, accertate in sede penale, ad avviso della Procura attrice, sono fonte anche di danno erariale.

Secondo la Procura erariale le condotte illecite attribuite alla convenuta costituiscono una ipotesi di danno all'immagine grave e reiterato nel tempo, accertato come delitto contro la P.A. (corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p.) con la sentenza penale passata in giudicato (sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2289 del 19/07/2016, divenuta irrevocabile in data 4/10/2016).

La sentenza di condanna passata in giudicato, a carico della sig.ra Xxx per un reato previsto nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale ed il clamor fori, interno ed esterno, che ne è derivato (numerossimi articoli di stampa) (doc. 1, 5 e 7 – all. ti da 10 a 19) hanno comportato, ad avviso del requirente, un grave pregiudizio all'onore e al prestigio della amministrazione di appartenenza, specie in considerazione della qualità che rivestiva e dei poteri che esercitava la convenuta.

Sulla quantificazione del danno all'immagine la Procura attrice ha rilevato che la sig.ra Xxx ha svolto la funzione di dipendente dell'Agenzia delle Entrate inserita nella Seconda Area Funzionale liv. F2 ed è stata addetta per numerosi anni al rapporto con gli utenti e con la collettività che si relazionava con la stessa P.A..

Considerando la capacità esponenziale dell'amministrazione danneggiata, l'ampiezza della diffusione nell'ambiente sociale (il clamor fori) dell'immagine negativa dell'amministrazione interessata, per effetto del comportamento illecito posto in essere dal proprio dipendente, peraltro, in un rilevante arco temporale (criterio sociale), la eco mediatica dell'accaduto che si evince dalla copiosa e ripetuta diffusione sulla stampa, oltre che dalla diffusione interna della notizia dei fatti illeciti (sono state collocate delle telecamere nascoste sul luogo di lavoro della dipendente e la stessa è stata arrestata in flagranza di reato), il P.M. giunge ad una quantificazione equitativa del danno non patrimoniale all'immagine pubblica di euro 40.000,00.

Le condotte illecite ascritte alla convenuta, secondo l'Organo requirente, sono altresì fonte di danno da disservizio.

Una prima voce di danno da disservizio provocato dalle condotte illecite della convenuta è relativa agli effetti distorsivi della condotta dolosa della stessa sulla legittimità dell'azione amministrativa e, quindi, nel dispendio delle risorse che, sottratte ad altre destinazioni, sono state impiegate illecitamente dalla sig.ra Xxx.

In relazione a questa prima voce del danno da disservizio la Procura ritiene che la sig.ra Xxx deve risarcire una quota delle retribuzioni nette percepite, che nella specie è stata determinata con criterio equitativo nella misura del 30 % delle retribuzioni nette percepite nel 2013, per un importo pari ad euro 18.068,34 = 5.420,50 euro.

La seconda posta di danno da disservizio è costituita dalle spese sostenute per il procedimento disciplinare. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto (U.P.D.) ha, infatti, inflitto la sanzione disciplinare del licenziamento con lettera del 10/7/2014.

I costi sopportati dall'Agenzia delle Entrate per l'iniziativa disciplinare e per la sospensione dal servizio, sono stati quantificati moltiplicando 45,22 euro per ogni ora lavorata dal dirigente per almeno trenta ore di tempo necessario per il compimento dell'attività complessivamente svolta ai fini disciplinari dal dicembre 2013 fino al momento in cui è stata assunta la misura del licenziamento, per un importo di 1.356,60 euro (euro 45,22 x 30), oltre le spese vive di euro 67,23, che conduce a un totale di euro 1.423,83.

La terza voce di danno da disservizio è costituita dalle tangenti illecitamente percepite dalla Xxx, pari ad € 345,00.

Il procuratore regionale contesta poi un ulteriore danno, di natura patrimoniale, derivante dai diritti non riscossi, pari ad € 1.150,00.

La sig.ra Xxx rilasciava, infatti, copie informali agli utenti in minor tempo intascando, come propria utilità, somme inferiori (15,00 euro) ai maggiori esborsi (50,00 euro) che, per le citate copie, i soggetti richiedenti avrebbero dovuto versare all'amministrazione, attendendo - secondo la prospettiva della dipendente - tempi più lunghi. In tal senso depongono i verbali di interrogatorio sostenuti da vari soggetti (i sig.ri Xxx, Xxx, Xxx e Xxx) e le dichiarazioni dell'App. Xxx riprese nel verbale di arresto in flagranza.

Le dichiarazioni presenti nel fascicolo penale (ossia quelle ascrivibili all'App. Xxx e ai sig.ri Xxx, Xxx, Xxx e Xxx), unitamente alle intercettazioni ambientali operate dalla P.G. nei giorni precedenti l'arresto, hanno consentito di identificare almeno 22 episodi illeciti.

Tenuto conto che i diritti non riscossi sono stati pari a 50,00 euro per ciascuna omessa copia ufficiale, moltiplicandola per il numero di episodi effettivamente riscontrati dalla A.G. (22) e tenendo conto che alla sig.ra Xxx sono state consegnate due copie informali l'11/12/2013, l'Agenzia delle Entrate ha stimato una perdita per l'amministrazione pari ad euro 1.1150,00 (euro 50,00 x 22 = 1.100,00 + 50 per la seconda copia chiesta dal sig. Xxx = euro 1.150,00).

Considerando esclusivamente i 22 episodi descritti in precedenza il danno da tangente sarebbe di euro 345,00 (euro 15,00 per il rilascio di una copia informale x 22 episodi + l'ulteriore copia chiesta dal sig. Xxx in data 11/12/2013).

A seguito della notifica dell'invito a dedurre, la sig.ra Xxx ha presentato le proprie deduzioni in data 29/06/2017.

In conclusione, ad avviso della Procura contabile, l'ammontare complessivo dei danni arrecati dalla sig.ra Xxx è il seguente: 40.000,00 euro (danno non patrimoniale all'immagine pubblica) + euro 5.420,50 (danno patrimoniale da disservizio prima voce da retribuzioni indebite) + euro 1.423,83 (danno patrimoniale da disservizio seconda voce per i costi sostenuti dalla P.A.) + euro 345,00 (danno patrimoniale da disservizio terza voce per le tangenti percepite) + euro 1.150,00 (danno patrimoniale derivante dai diritti non riscossi) = euro 48.339,33.

Nell'udienza di discussione il P.M. ha ribadito la sua posizione confermando la richiesta di condanna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, la Sezione, rilevando che l'atto di citazione è stato ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c. e che la sig.ra Xxx non si è costituita in giudizio, dichiara la contumacia della convenuta, ai sensi dell'art. 93 del codice della giustizia contabile approvato dal decreto legislativo 26 agosto 2016 n.174.

In assenza di altre questioni pregiudiziali o preliminari in Collegio può esaminare il merito della vicenda dedotta in questo giudizio.

2. La Procura Regionale ha chiamato in giudizio la sig.ra Xxx per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 48.339,33 in favore dell'Agenzia delle Entrate, per danno all'immagine, e da disservizio e danno patrimoniale derivante dalla commissione del delitto di corruzione propria (per atti contrari ai doveri di ufficio), consistente nella pretesa di piccole somme di denaro nell'ordine di 20/30 euro per agevolare le richieste degli utenti, offrendo un servizio in tempi più rapidi e a costi inferiori a quelli dovuti.

I fatti riportati in narrativa, sono stati accertati con sentenza penale di primo e secondo grado ormai in giudicato (sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2289 del 19/07/2016, divenuta irrevocabile in data 4/10/2016).

La Sezione, alla luce delle specifiche prove documentali prodotte, ritiene fondata la prospettazione della Procura regionale sulla responsabilità amministrativo-contabile ascritta alla convenuta per danno all'immagine.

Ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), del Codice di giustizia contabile (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174), per la qualificazione del danno e per l'applicazione dei criteri di quantificazione rinvia a quanto già statuito da questa Sezione con le sentenze n. 45 e 154 del 2017, da cui non ha motivo di discostarsi.

Nella presente fattispecie sussiste una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato commesso da un pubblico ufficiale in pregiudizio della pubblica amministrazione (corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio art. 319 c.p.), nonché il clamore mediatico derivante dalla condotta illecita del soggetto agente ampiamente provato dalla documentazione prodotta dalla Procura attrice (doc. 1, 5 e 7 - all. ti da 10 a 19).

Pertanto il Collegio ritiene sussistenti e ampiamente provate le condotte illecite ascritte alla convenuta, produttive del danno all'immagine della pubblica amministrazione come dedotto nell'atto di citazione introduttivo di questo giudizio.

Anche per la quantificazione, in via equitativa, del danno all'immagine si richiamano i criteri individuati dai precedenti giurisprudenziali sopra citati: la gravità del reato, il suo disvalore sociale, la diffusione mediatica nonché la funzione rivestita dal soggetto agente.

Anche in questo caso sussiste la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente, il forte scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi, nonché l'idoneità del fatto ad arrecare il pregiudizio reputazionale.

Pertanto, sulla scorta dei suddetti criteri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., in conformità con la prospettazione dell'Attore pubblico, la Sezione conferma la quantificazione del danno all'immagine nella misura di € 40.000,00.

3. Si devono ora esaminare l'an e il quantum del danno da disservizio, articolato nella tesi accusatoria in tre distinte voci.

Richiamando anche per queste voci di danno la giurisprudenza della Sezione sopra citata, si ribadisce che la qualificazione e la quantificazione del danno da disservizio, una volta provata la violazione del sinallagma del rapporto contrattuale, richiede altresì la prova della diminuzione di efficienza dell'apparato pubblico che può tradursi in una mancata e/o ridotta prestazione del servizio o nella cattiva qualità dello stesso.

Pertanto devono essere analizzate partitamente le singole voci di danno nei termini che seguono.

Emerge chiaramente dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta che la convenuta ha reiteratamente violato i suoi doveri di servizio nei termini descritti nella narrativa in fatto per un arco di tempo di almeno quattro anni dal 2009 al 2013.

Pertanto il Collegio ritiene fondata la domanda relativa alla prima voce di danno da disservizio provocato dalle condotte illecite della convenuta in termini di effetti distorsivi della legittimità dell'azione amministrativa, con sviamento dispendio delle risorse che, sottratte ad altre destinazioni, sono state impiegate illecitamente dalla sig.ra Xxx.

In relazione a questa prima voce del danno da disservizio il Collegio condivide la proposta accusatoria, per cui la sig.ra Xxx deve risarcire una quota delle retribuzioni nette percepite, che nella specie è stata determinata con criterio equitativo nella misura del 30 % delle retribuzioni nette percepite nel periodo penalmente illecito nel 2013, per un importo pari ad euro 18.068,34 = 5.420,50 euro.

I costi sopportati dall'Agenzia delle Entrate per l'iniziativa disciplinare e per la sospensione dal servizio, sono stati quantificati moltiplicando 45,22 euro per ogni ora lavorata dal dirigente per almeno trenta ore di tempo necessario per il compimento dell'attività complessivamente svolta ai fini disciplinari dal dicembre 2013 fino al momento in cui è stata assunta la misura del licenziamento, per un importo di 1.356,60 euro (euro 45,22 x 30), oltre le spese vive di euro 67,23, che conduce a un totale di euro 1.423,83.

Anche questa voce appare congruamente quantificata in relazione ai criteri di calcolo adottati.

Non risulta invece giustificata la voce di danno da disservizio qualificata dall'Organo requirente come danno da tangente e quantificata nella misura di euro 350,00, in quanto la pretesa risarcitoria duplica, in parte, la voce di danno richiesta a titolo di patrimoniale.

Quanto all'ultima voce di danno patrimoniale, il Collegio ritiene che esso sia ampiamente documentato in relazione ai diritti non riscossi, quantificato in via prudenziale con riferimento ai soli 22 episodi illeciti accertati, da cui è derivata una perdita per l'amministrazione pari ad euro 1.150,00.

Quindi l'ammontare complessivo dei danni accertati è il seguente: 40.000,00 euro (danno non patrimoniale all'immagine pubblica) + euro 5.420,50 (danno patrimoniale da disservizio prima voce da retribuzioni indebite) + euro 1.423,83 (danno patrimoniale da disservizio seconda voce per i costi sostenuti dalla P.A.) + euro 1.150,00 (danno patrimoniale derivante dai diritti non riscossi) = euro 47.994,33.

Dal deposito della sentenza e sino all'effettivo soddisfo competono, sulle somme in questione (comprehensive di rivalutazione monetaria), gli interessi nella misura di legge.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, in parziale difformità rispetto alle richieste del Procuratore regionale, condanna Xxx, [REDACTED], a risarcire il complessivo importo di 47.994,33 (quarantasettemilanovecentonovantaquattro/33), in favore dell'Agenzia delle Entrate, comprensivo di rivalutazione monetaria.

Su predetto importo competono, dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi nella misura di legge.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in € 650,82 (euro seicentocinquanta/82).

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2017.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to (Maurizio Massa)

f.to (Guido Carlino)

Depositato in Segreteria il 26/03/2018

Il Funzionario Preposto

f.to Nadia Tonolo